



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 195 del 24-10-2018

OGGETTO	Decadenza attribuzione Contributo di Autonoma Sistemazione presso Comune di Accumoli nucleo familiare Sig. [REDACTED] [REDACTED] CIG:
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, definisce un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i medesimi territori;
- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24 agosto 2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26 agosto 2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14 settembre 2016, n. 84/S del 25 dicembre 2016, n. 323 del 26 luglio 2017, n. 371 dell'8 agosto 2017, n. 407 dell'11 settembre 2017 di ripermimetrazione delle zone rosse;
- l' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l' OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- la nota UC/TERAG16/0047707 del 16.08.2016 che individua parte del corredo istruttorio che ciascun richiedente il beneficio ha il dovere di presentare al Comune al fine di comprovare la sua dimora principale abituale e continuativa;
- la nota UC/TERAG_SM/0030819 del 05.05.2017 che specifica i criteri da adottare nell'ipotesi di più nuclei familiari conviventi presso la stessa dimora abituale e continuativa;
- le note UC/TERAG n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016 e n. 63368 del 20.11.2016 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

PRESO ATTO CHE

- le ordinanze menzionate prevedono quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) la dimora principale, abituale e continuativa alla data del 24.08.2016 in immobile sito in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici (nel caso di specie il Comune di Accumoli) e classificato con esito E o F delle rilevazioni Aedes o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;
- coerentemente con quanto disposto dalle OCDPC n. 388/2016 e n. 408/2016 la popolazione di Accumoli interessata che ha provveduto autonomamente all'individuazione di una sistemazione abitativa, non beneficiando di strutture alternative a carico della pubblica amministrazione, ha avuto la possibilità di inoltrare domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- in base a quanto stabilito nelle ordinanze menzionate e nelle successive note del Dipartimento, ai Comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività corredate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, ad esempio l'accoglienza in tenda, in albergo o altre strutture a carico del sistema di emergenza come l'assegnazione delle S.A.E.;
- i Cittadini del Comune di Accumoli hanno provveduto a depositare presso questa Amministrazione le domande di Contributo di autonoma sistemazione, redatte su moduli predisposti dalla protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i contributi economici, sulla base di quanto dichiarato dagli istanti mediante le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000 sono attribuiti a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

RICHIAMATE

- le determinazioni n. 2/S/ del 04.11.2016, n. 5/S del 14.12.2016, n. 8 del 07.04.2017, n. 12 del 12.05.2017, n. 15 del 19.06.2017, n. 18 del 17.07.2017, n. 20 del 07.08.2017, n. 23 del 05.09.2017, n. 26 del 10.10.2017, n. 81 del 29.11.2017, n. 85 del 11.12.2017, n. 89 del 29.12.2017, n. 30 del 27.02.2018, n. 38 del 13.03.2018, n. 59 del 03.04.2018, n. 96 del 24.04.2018, n. 117 del 22.05.2018, n. 130 del 20.06.2018, n. 149 del 01.08.2018, n. 165 del 04.09.2018 con le quali si è provveduto alla corresponsione del Contributo di Autonoma Sistemazione, a favore del nucleo familiare dichiarato dal Sig. █████ █████ nell'istanza C.A.S. prot. n. 4644/2018, a far data dal 24.08.2016 e fino al 31.08.2018;

TENUTO CONTO CHE

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente"*.

CONSIDERATO CHE

- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa ed in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei a specificazione dei criteri indicati sommariamente dal legislatore per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;
- questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area Contabile, originariamente deputata a svolgere la verifica dei presupposti autodichiarati ai fini dell'assegnazione del C.A.S.;
- suddetti criteri-parametri di verifica, rappresentanti il nucleo centrale ma non esaustivo dell'accertamento, sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2017;
- che l'onere di dimostrare incontrovertibilmente il requisito della dimora qualificata ante sisma presso il Comune di Accumoli incombe sull'Istante, come specificato dalla nota UC/TERAG 16/0053614;

RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04/07/2017 di nomina del Segretario Comunale, Dott. Claudio Santarelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa sino al 31/07/2017;
- la nota del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 8307 del 28/07/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico – Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;
- il Decreto Sindacale n. 5 dell'01/08/2017, n. 7 del 24.10.2017 ed il n. 1 del 02.01.2018 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione dell'attività di verifica delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa,

VISTA l'istanza C.A.S. prot. n. 4644 del 03.10.2016 presentata dal Sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato ad [REDACTED] in data [REDACTED] e residente in [REDACTED], n. [REDACTED];

PRESO ATTO CHE in virtù della sopra specificata Istanza il Sig. [REDACTED] [REDACTED] (e il relativo nucleo familiare dichiarato nella domanda) è risultato beneficiario del Contributo di autonoma Sistemazione (C.A.S.), come risulta dalle determinazioni richiamate, esecutive a far data dal 24.08.2016;

TENUTO CONTO CHE

- a seguito di controlli effettuati dall'Amministrazione in merito a quanto autocertificato dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] emergeva la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio C.A.S. e, conseguentemente, con nota prot. n. 7538 del 04.09.2018 veniva comunicato all'Istante l'avvio del procedimento di annullamento dell'attribuzione del beneficio suddetto (e la contestuale sospensione in via cautelare dell'erogazione del Contributo a far data dal 01.09.2018);
- a seguito della citata comunicazione di avvio procedimento l'Istante depositava nota prot. n. 7641 del 07.09.2018, nella quale specificava che *"pur essendo residente in Accumoli, unitamente a mia [REDACTED] [REDACTED], a mio [REDACTED] [REDACTED] ed a [REDACTED] [REDACTED] dimoravo in via principale, abituale e continuativa ad [REDACTED] - Loc. [REDACTED] n. [REDACTED] - presso l'immobile di proprietà della Sig.ra [REDACTED] (come da contratto di locazione prot. n. [REDACTED] - [REDACTED])"*, chiarendo ulteriormente che la domanda era stata presentata *"presso il Comune di Accumoli sulla base delle indicazioni fornite dal personale della Protezione Civile presente sul territorio, secondo cui la richiesta C.A.S. andava presentata presso il Comune di residenza"*;
- alla luce di quanto evidenziato dall'istante si procedeva, con nota prot. n. 7652/2018, richiedendo al Comune di Amatrice la verifica relativamente a quanto dichiarato dall'Istante e cioè, nello specifico, *"in merito alla sussistenza in capo al Sig. [REDACTED] [REDACTED] (ed al relativo nucleo familiare) del requisito di dimora principale, continuativa ed abituale in Amatrice"*;
- il Comune di Amatrice, con nota prot. 7900 del 14.09.2018 comunicava che *"dagli accertamenti effettuati il Sig. [REDACTED] [REDACTED] ed il suo nucleo familiare dimoravano abitualmente in [REDACTED] - [REDACTED] - e pertanto si ravvisa la sussistenza del requisito soggettivo necessario per la corresponsione del Contributo di Autonoma Sistemazione"*;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. 7570/2018 la scrivente Amministrazione rappresentava al Soggetto Attuatore Sisma 2016 la sussistenza di situazioni "anomale" di soggetti che avendo la residenza anagrafica presso il Comune di Accumoli avevano presentato l'istanza C.A.S.

presso lo scrivente Comune, pur essendo dimoranti in via principale, abituale e continuativa in altro Comune del cratere sismico. A tal uopo chiedeva contestualmente l'autorizzazione, previo accertamento della reale dimora abituale e principale in altro Comune del cratere sismico e della congruità dell'importo effettivamente percepito a titolo di contributo, a non intimare al richiedente la restituzione del C.A.S. ricevuto erroneamente dal Comune di Accumoli piuttosto che da altro Comune del cratere;

- con missiva prot. n. 8826 del 11.10.2018 a firma dell'Ing. Wanda D'Ercole, il Soggetto Attuatore delegato, riscontrava la citata nota prot. 7570/2018 e, dopo aver effettuato i necessari riscontri anche presso il Comune di Amatrice in merito alla specifica situazione del nucleo familiare relativo al Sig. █████ █████, "autorizzava, per il caso di specie, a non procedere al recupero delle somme";

DATO ATTO che il nucleo familiare del Sig. █████ █████, a seguito dei controlli svolti dalla scrivente Amministrazione, nonché dall'Amministrazione di Amatrice, risultava dimorante in via principale, abituale e continuativa ante sisma in immobile sito presso il Comune di █████ - █████. █████ █████ -;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il medesimo decreto legislativo, a norma del quale nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni devono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 445/2000;
- le OCDPC richiamate, nonché le successive note del Dipartimento di Protezione Civile;

DETERMINA

- di DARE ATTO che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di CONCLUDERE il procedimento di annullamento dell'attribuzione del Contributo di Autonoma Sistemazione avviato a carico del Sig. █████ █████ giusta comunicazione prot. n. 7538/2018, DANDO ATTO dell'insussistenza del requisito soggettivo della dimora abituale, principale e continuativa in Accumoli, e contestualmente, alla luce della memoria presentata dall'istante (prot. 7641/2018) e della nota pervenuta dal Comune di Amatrice (prot. 7900/2018) della sussistenza del requisito di dimora abituale, principale e continuativa in Amatrice;
- di DARE ATTO dell'autorizzazione pervenuta dal Soggetto Attuatore Sisma 2016 (nota prot. n. 8826 del 11.10.2018) a non attivare il procedimento di ripetizione delle somme erroneamente percepite a titolo di C.A.S., erogate dallo Scrivente Comune in luogo del Comune di Amatrice (presso il quale il richiedente dimorava continuativamente ed abitualmente), e pertanto, alla luce della citata autorizzazione, di CONFERMARE le determinazioni di attribuzione del C.A.S. in epigrafe richiamate (relative al periodo 24.08.2016/31.08.2018), DICHIARANDO l'istante ed il proprio nucleo familiare decaduti dall'attribuzione del Contributo di Autonoma Sistemazione presso il Comune di Accumoli a far data dal 01.09.2018, per mancanza del requisito soggettivo individuato dall'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, con contestuale invito a regolarizzare l'istanza C.A.S. presso il Comune del cratere sismico dove effettivamente dimorava in via abituale, principale e continuativa (nello specifico Amatrice);
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal Settore Segreteria;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare al Sig. Poggi Pasqualino l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato a suo carico;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data _____ per 15 giorni consecutivi.

N. _____ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri